

ATTO DI CONCESSIONE PER FINANZA DI PROGETTO A GARA

UNICA

PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AI CONTRATTI

REP. 1078/2010 e 1087/2010

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2012 (duemiladodici), il giorno 25 (venticinque) del mese di GIUGNO presso la sede del Comune di Casole d'Elsa in Piazza P. Luchetti,1


DAVANTI A ME

Dr.ssa Patrizia Nuzzi, Segretario Generale del Comune di Casole d'Elsa

Sono comparsi i signori:

Stefania Moschi, nata a San Gimignano il 09.06.1967 domiciliato per la carica presso la sede comunale, che interviene ed agisce nel presente atto in rappresentanza del COMUNE DI CASOLE D'ELSA con sede in CASOLE D'ELSA PIAZZA P. LUCHETTI, 1 Codice fiscale 00077090520 nella sua qualità di Funzionario Responsabile Area Tecnica - LL.PP. a questo atto autorizzato ai sensi dell'art. 107 d.lgs.267/2000, in esecuzione dell'atto del Sindaco n. 22 del 01.07.2009;

Paolo Irani, nato a Poggibonsi il 24.07.1965, domiciliato per la carica presso ICET industrie S.P.A. via Delle Rose, 32 - Poggibonsi (Si) che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante e come tale in rappresentanza di CASOLE ENERGIA S.P.A. con sede in Firenze via Venti Settembre, 98 PARTITA IVA 06082130482 capitale sociale euro



775.000,00, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Firenze il 13.08.2010 numero repertorio economico amministrativo 598785.

Detti componenti della cui identità personale io Segretario Generale sono certo, col presente atto convengono e stipulano quanto segue:



PREMESSO

Che con atto Rep. 1078 del 11 agosto 2010 e n. 1087 del 6 dicembre 2010 erano state sottoscritte tra i componenti apposito atto di concessione e integrazione e novazione per finanza di progetto a gara unica per la realizzazione di un impianto fotovoltaico regolarmente registrati presso l'Agenzia delle Entrate rispettivamente in data 24 agosto 2010 al n. 83 serie 1 e in data 24.12.2010, al n. 106 serie 1.

Che ai sensi dell'art. 21 dell'atto Rep. 1078 del 11 agosto 2010 il concedente ed il concessionario hanno sottoposto congiuntamente ad un primo esame le condizioni economiche e finanziarie della concessione.

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 08/06/2012 che, ancorché non allegata, si intende formare parte integrante e sostanziale del presente atto, si è rinvenuta la necessità di intervenire con alcune modifiche ed integrazioni dell'atto Rep. 1078 del 11 agosto 2010 e n. 1087 del 6 dicembre 2010 e ciò in relazione alla loro applicazione nell'ambito della normativa fiscale, condizioni che, seppur non incidenti con le condizioni economiche e finanziarie, meglio definiscono gli artt. 4,13 e 17 in una sorta di interpretazione autentica.

Che con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 185 del 25.06.2012 che, ancorché non allegata si intende formare parte integrante e



sostanziale del presente atto, è stato approvato il presente schema di contratto.

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, fra le parti si conviene e si stipula quanto segue a integrazione del Contratto Rep. n. 1078 del 11 agosto 2010 e n. 1087 del 6 dicembre 2010.


Ritenuto riportare integralmente gli articoli modificati ed integrati che sostituiscono integralmente gli stessi della concessione Rep. n. 1078 del 11.08.2010 e n. 1087 del 6.12.2010 e qualora negli stessi articoli sia riportato la dizione "presente concessione" essa si riferisce ai precedenti atti richiamati

Articolo 4

(Obblighi del Concessionario)

1. Il Concessionario accetta la Concessione e, per l'effetto, s'impegna ad eseguire, a sua esclusiva cura e spese, gli studi, la progettazione definitiva ed esecutiva, i lavori e le forniture, le operazioni finanziarie inerenti l'oggetto della Concessione e, in generale, tutte le attività di organizzazione, programmazione, supervisione e controllo necessarie ad assicurare il buon esito della Concessione stessa, ad eccezione di quelle espressamente poste a carico del Concedente dalla presente Concessione.

Entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della presente Concessione, ove richiesto dall'ente concedente, il Concessionario nominerà un Responsabile dell'Esecuzione della Concessione ed un suo sostituto, per il caso di assenza o di impedimento del primo. Il Responsabile svolgerà la




funzione di unico interlocutore tecnico del Concessionario e svolgerà le proprie mansioni garantendo nei confronti del Concedente la possibilità di controllare e vigilare sulle varie fasi attuative dell'iniziativa: redazione dei progetti, esecuzione dei lavori e gestione delle Opere. Rimane facoltà del Concessionario individuare comunque, anche in assenza di specifica richiesta da parte del Concedente, la suddetta figura professionale con le competenze sopra specificate. In assenza della suddetta nomina le funzioni sopra indicate saranno svolte dal legale rappresentante del Concessionario.

2. Sono a carico del Concessionario i diritti, i compensi e quant'altro debba essere corrisposto ai proprietari di brevetti e licenze che dovranno essere utilizzati per la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere.

3. Il Concessionario corrisponderà al Concedente, un canone annuo di Concessione, da versarsi direttamente presso la Tesoreria Comunale pari ad € 158.700,00, per il periodo 01.01.2011 – 31.12.2030, indipendentemente dall'effettiva produzione annua degli impianti realizzati. Tale canone annuo sarà corrisposto in rate mensili posticipate a partire dal 4° mese successivo all'entrata in funzione dell'impianto principale, entro il quindicesimo giorno del mese di riferimento.

In tale importo s'intende ricompreso il canone di locazione dovuto per la disponibilità delle aree ai sensi del successivo art. 13 della presente Concessione, pari ad €. 22.409,00 all'anno, importo non soggetto ad adeguamento ISTAT e rivalutazione per l'intera durata della concessione.

In caso di ritardo nel pagamento del canone di cui al primo paragrafo del presente comma, il Concessionario corrisponderà al Concedente interessi





moratori pari al tasso Euribor 6 mesi (ultimo disponibile al momento della scadenza della rata) maggiorato del 4%. Decorsi 90 giorni rispetto al termine di scadenza del pagamento, il Concedente avrà facoltà di risolvere la Concessione ai sensi dell'art. 30.

4. Il Concessionario si impegna a verificare e rendere noto al Concedente, a cadenza annuale, l'ammontare a consuntivo della produzione annua legata alla gestione degli impianti oggetto di Concessione. Qualora da tale verifica dovessero risultare aumenti della produzione annua, e quindi dei corrispondenti corrispettivi annui, entro il 10% rispetto a quelli stimati nel piano economico finanziario, nulla sarà dovuto al Concedente. Qualora invece la produzione annua a consuntivo, e quindi il corrispettivo dei ricavi previsti nel Piano economico Finanziario allegato alla presente Concessione, dovesse risultare aumentata di una percentuale superiore al 10% di quanto previsto nello stesso Piano Economico e finanziario, al Concedente spetterà il 50% della stessa percentuale (eccedente il 10%) dell'utile netto realizzato dal Concessionario nell'anno di riferimento.

5. Il Concessionario s'impegna a realizzare le Opere relative all'impianto principale entro e non oltre il 31.12.10, ed il Concedente è tenuto a collaudare ed allacciare alla rete dell'energia elettrica detto impianto entro la stessa data. Conseguentemente la gestione di dette Opere da parte del Concessionario avrà inizio al massimo a partire dal 01.01.2011.

6. Il Concessionario si impegna inoltre a realizzare le Opere relative all'impianto secondario entro e non oltre il 31/12/2011 ed il Concedente è tenuto a collaudare ed allacciare alla rete dell'energia elettrica detto impianto entro la stessa data. Conseguentemente la gestione di dette Opere




da parte del Concessionario avrà inizio al massimo a partire dal 01/01/2012.

7. Il Concessionario si impegna, al termine di ogni mensilità di produzione degli impianti di cui ai precedenti punti 5) e 6), ad effettuare prontamente la lettura del contatore GSE ed a trasmettere detta lettura al Responsabile della Concessione per tutti gli adempimenti necessari nei confronti del GSE. Il Responsabile della Concessione si impegna, a sua volta, ad avviare gli adempimenti necessari per ottenere il contributo relativo alla tariffa incentivante da GSE entro 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della lettura di cui sopra.

8. Il Concessionario, allo scadere della presente Concessione, si impegna a procedere allo smantellamento ed allo smaltimento degli impianti realizzati in esecuzione dei punti 1.1.a ed 1.1.b dell'articolo 2 della presente Concessione, ed al contestuale completo ripristino dello stato dei luoghi oggetto dell'intervento. In caso di inadempimento verranno attivate le procedure a garanzia di cui all'art. 24 c. 9 della presente Concessione.

9. Il Concessionario si impegna, ad attivare il piano di comunicazione dell'iniziativa "Accendi le stelle - Casole d'Elsa" meglio specificato nel documento b.1.15 depositato in atti.

10. I lavori di allacciamento ad ENEL dell'impianto principale, verranno eseguiti dal Concessionario. Pertanto il Concedente si impegna a rimborsare al Concessionario il 50% degli oneri di allacciamento alla rete Enel dell'Impianto realizzato così come da preventivo presentato in data 22.10.2010 prot. n. 8860, a scalare con il primo canone annuo di concessione. In relazione all'impianto secondario, il Concessionario si impegna a rimborsare al Concedente il 50% degli oneri di allacciamento alla



rete enel per l'impianto secondario con impegno tra le parti di verificarne successivamente la fattibilità.

11. Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 e s.m.i. Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione al concedente ed alla Prefettura – UTG della Provincia di Siena della notizia dell'inadempimento della propria controparte (affidatari di lavori, servizi e forniture) agli obblighi di tracciabilità finanziaria”.

Articolo 13

(Disponibilità delle aree)

1. Le aree su cui è prevista la realizzazione dell'impianto principale e dell'impianto secondario, saranno concesse in locazione al Concessionario libere da vincoli di qualunque genere che ne possano pregiudicare l'utilizzo ai fini della Concessione o che possano essere causa di incrementi imprevisti ed imprevedibili dei costi di realizzazione della proposta iniziale. Il canone di locazione sarà pari a €. 22.409,00 all'anno, importo non soggetto ad adeguamento ISTAT e rivalutazione per l'intera durata della concessione e dovrà essere corrisposto secondo le modalità indicate all'art. 4, terzo comma della presente Concessione. Le aree oggetto di locazione sono le seguenti: foglio di mappa 13 p.lle 39 – 778 – 780 - 781 – 104 – 44 – 247 – 105 – 779 – 777 – 265 – 36 – 266.

2. La messa a disposizione delle aree di cui sopra avverrà, conformemente alle tempistiche dettate nel Cronoprogramma, su semplice richiesta del Concessionario, nel termine di 10 giorni dalla stessa ed a seguito di un sopralluogo compiuto dalle parti all'esito del quale sarà redatto

e sottoscritto un verbale di consistenza dal quale risulti che il Concessionario ha preso visione di dette aree e ne accetta la consegna della disponibilità delle medesime da parte del Concedente.



3. Nell'ipotesi in cui una o più delle aree oggetto di Concessione non risultassero disponibili per l'immissione in possesso nei termini indicati dal comma precedente, decorsi inutilmente ulteriori 10 giorni naturali e consecutivi, il Concessionario potrà attivare le procedure di revisione della Concessione ai sensi del successivo art. 21. Qualora il suddetto ritardo si protragga oltre i 365 giorni naturali e consecutivi dalla data della prima richiesta effettuata dal Concessionario, lo stesso avrà facoltà di risolvere la Concessione per inadempimento del Concedente ai sensi del successivo art. 27.

4. Il Concedente si impegna altresì ad intervenire come terzo datore di ipoteca sui terreni di cui al presente articolo nell'atto di finanziamento tra il concessionario e gli Enti finanziatori. Si impegna inoltre ad estendere quanto previsto dall'art. 32, limitatamente alla ipotesi di individuazione da parte dell'Ente finanziatore di una società che subentri nella concessione, nel caso in cui il concessionario si renda inadempiente nei confronti degli Enti finanziatori.

Articolo 17

(Incasso e riversamento al Concessionario della tariffa Incentivante)

1. Il corrispettivo (al netto IVA) dovuto dal Concedente al Concessionario ai sensi dell'art. 2 commi 1.1.a e 1.1.b, della presente Concessione è fissato in misura pari al corrispettivo (al netto IVA) spettante al Concedente per la vendita diretta dell'energia elettrica prodotta





dagli impianti alle condizioni e nei termini previsti da legge così come riportati nel Piano Economico Finanziario, allegato sub "A".

2. Il Concedente riverserà al Concessionario, quale contributo in conto esercizio, quanto incassato in qualità di Soggetto Responsabile dell'impianto dal Gestore dei Servizi Elettrici (di seguito "GSE") a titolo di contributo per la produzione mensile di energia elettrica dell'impianto principale e, successivamente, dell'impianto secondario.

3. Il corrispettivo di cui al comma 1 e il contributo in conto esercizio di cui al comma 2 verranno erogati dal Concedente al Concessionario entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo al pagamento da parte del GSE a favore del Concedente.

4. A garanzia del pagamento di cui al comma precedente a favore del Concessionario, il Concedente s'impegna ad incassare quanto ricevuto dal GSE su un conto corrente tecnico intestato al Comune di Casole d'Elsa sul quale verrà disposto mandato irrevocabile e automatico di pagamento a favore del Concessionario. In caso di ritardo nel pagamento del contributo di cui sopra il Concedente corrisponderà al Concessionario interessi moratori pari al tasso Euribor 6 mesi maggiorato del 4%. Decorsi 90 giorni rispetto al termine di scadenza del pagamento, il Concessionario avrà facoltà di risolvere la Concessione ai sensi dell'art. 27.

5. Il Concedente potrà trattenere dal corrispettivo ricevuto dal GSE, a titolo di garanzia del pagamento di cui al precedente articolo 4 comma 3, le somme equivalenti al canone concessorio corrispondenti alle mensilità cui si riferiscono i pagamenti ricevuti dallo stesso GSE e non ancora versati da parte del Concessionario.





6. Concedente e Concessionario si danno reciprocamente atto che

gli interessi attivi maturati sul conto corrente tecnico intestato al Comune di Casole d'Elsa di cui al precedente punto 4 saranno da quest'ultimo trasferiti integralmente al Concessionario. In caso di ritardo nel pagamento del contributo di cui sopra il Concedente corrisponderà al Concessionario interessi moratori pari al tasso Euribor 6 mesi maggiorato del 4%. Decorso 90 giorni rispetto al termine di scadenza del pagamento, il Concessionario avrà facoltà di risolvere la Concessione ai sensi dell'art. 27.

Restano confermati i contenuti degli articoli sottoscritti in data 11 agosto 2010 rep. n. 1078 e 6 dicembre 2010 rep. n. 1087 e non espressamente modificati ed integrati con il presente atto.

Questo atto, scritto con elaboratore elettronico, con spazi e margini uso bollo, occupa pagine intere n. 11 e parte della n. 12, sin qui, di carta resa legale.

Il Comune di Casole d'Elsa (Concedente) 

Casole Energia S.p.A. (Concessionario) 

Il Segretario Comunale 